



STATUTO

*Approvato con provvedimento
del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 1 giugno 2021.*

CRONOLOGIA AUTORIZZAZIONI STATUTARIE

*Testo approvato dal Ministero del Tesoro in data 4 ottobre 1991,
con modifiche e integrazioni approvate con provvedimenti del 26 aprile 1993,
19 maggio 1994, 24 giugno 1996 e 24 luglio 2000,
con provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze
in data 13 aprile 2006, 21 dicembre 2013, 15 giugno 2016 e 22 aprile 2021.*

SOMMARIO

<i>Articolo 1 - Denominazione, natura, disciplina, durata e sede</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2 - Scopi della Fondazione</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3 - Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4 - Patrimonio</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 5 - Destinazione del reddito</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 6 - Organi.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 8 - Requisiti di professionalità</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 8 - Requisiti di onorabilità</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 9 - Incompatibilità e ineleggibilità</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 10 - Conflitto di interessi</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 11 - Sospensione e decadenza dalle cariche.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 12 - Comunicazione relativa alle cause di decadenza, sospensione, incompatibilità</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 13 - Indennità, compensi e rimborsi</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 14 - Consiglio Generale.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 15 - Competenze del Consiglio Generale</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 16 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 18 - Competenze del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 19 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 20 - Presidente</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 20-bis - Presidente emerito.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 21 - Collegio dei Revisori</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 22 - Segretario Generale</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 23 - Libri e scritture contabili.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 24 - Bilancio e documento programmatico previsionale.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 25 - Trasformazione e fusione.....</i>	<i>24</i>

Articolo 1 - Denominazione, natura, disciplina, durata e sede.

1. La Fondazione Monte di Parma, denominata anche in breve “Fondazione Monteparma” e di seguito chiamata “Fondazione”, è una persona giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dalle norme del presente Statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di Fondazione e di Casse di Risparmio S.p.A., dal Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito “Protocollo d’intesa”, dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.
2. La Fondazione è la continuazione storica della Banca del Monte di Parma, Monte di Credito su Pegno, già Monte di Credito di Parma, istituito dal Comune di Parma il 27 gennaio 1488, classificato Monte di Credito su Pegno di 1^a categoria con regio decreto 4 gennaio 1925 n. 44, da cui è stata scorporata l’attività bancaria in data 12 ottobre 1991 in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 4 ottobre 1991.
3. La Fondazione ha durata illimitata.
4. La Fondazione ha sede in Parma.
5. I riferimenti del presente Statuto a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse, anche se non espressamente richiamate.

Articolo 2 - Scopi della Fondazione.

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, nel rispetto delle tradizioni originarie, operando prevalentemente nel territorio della provincia di Parma. Attraverso una gestione attenta e costante del proprio patrimonio, tesa alla conservazione e alla salvaguardia dello stesso, la Fondazione destina risorse al sostegno di iniziative, proprie e di terzi, volte alla promozione del tessuto sociale, economico e culturale di riferimento.
2. La Fondazione indirizza la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito dei settori ammessi, come definiti dalla normativa vigente, ed opera in via prevalente nei settori rilevanti individuati dal Consiglio Generale, assicurando l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
3. Il Consiglio Generale, in sede di definizione delle linee programmatiche triennali, individua i “settori rilevanti”, fino ad un massimo di cinque, nell’ambito dei settori ammessi. Della scelta dei settori rilevanti e della loro modificazione è data comunicazione all’Autorità di Vigilanza.
4. Gli scopi di promozione dello sviluppo economico locale vengono perseguiti tramite l’operatività nei settori ammessi, di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
5. La Fondazione può sostenere iniziative riconducibili ai settori sopra indicati in favore di comunità di italiani all’estero nonché interventi per la cultura tipica del territorio e di solidarietà ad alto contenuto sociale anche al di fuori del territorio nazionale.

Articolo 3 - Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari.

1. La Fondazione svolge la propria attività, in piena autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio. Al fine di rendere più efficace la propria azione e intervenire in maniera organica per

le esigenze del territorio, essa opera sulla base di indirizzi individuati nei programmi pluriennali, tenendo anche conto degli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.

2. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui all'articolo 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99. Tali investimenti trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in Nota integrativa.

3. L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari e le modalità di gestione del patrimonio sono disciplinate da appositi regolamenti redatti in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni e del Protocollo d'intesa, approvati dal Consiglio Generale sulla base di una proposta del Consiglio di Amministrazione.

4. Il regolamento con il quale la Fondazione determina i criteri e le modalità di perseguimento degli scopi statutari ha, tra l'altro, lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia tutela possibile degli interessi statutari, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

5. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione, così come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

6. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

7. Ai fini di diversificare il rischio di investimento del patrimonio e di impiegarlo in modo da ottenerne un'adeguata remunerazione, la Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui al comma precedente nei limiti di legge e di statuto.

8. La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.

9. La Fondazione può compiere – nei limiti posti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni statutariamente previsti – tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento dei propri fini; inoltre, e comunque sempre nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione e di conservazione del patrimonio, la

Fondazione non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. In ogni caso l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10 per cento del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

10. La Fondazione non può svolgere attività, comprese le imprese strumentali, dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitate.

11. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

Articolo 4 - Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione, costituito da tutti i beni di proprietà della medesima, è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

2. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito:

- a) da cespiti mobiliari e immobiliari;
- b) da accantonamenti a fondi e riserve aventi natura patrimoniale.

3. Il patrimonio si incrementa, di norma, per effetto di:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- b) riserve e accantonamenti facoltativi istituibili solo previa favorevole valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
- c) cespiti ed attività, nonché liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- d) plusvalenze relative alle partecipazioni nella società bancaria conferitaria, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego, la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

5. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alle complessità e caratteristiche del portafoglio.

6. Coerentemente alla propria natura giuridica di diritto privato dotata di piena autonomia gestionale, la Fondazione amministra il patrimonio secondo principi, modalità e procedure di gestione disciplinati da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti della Carta delle Fondazioni e degli articoli 2, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, approvato dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservare il valore del patrimonio stesso ed ottenere un'adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con gli scopi istituzionali, in particolare con lo sviluppo del territorio.

7. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa.

8. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel Regolamento gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa. Nella Nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

9. La Fondazione può investire il proprio patrimonio in beni immobili e mobili che non producono un'adeguata redditività in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

10. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione ovvero può essere affidata, in tutto o in parte, a intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni. L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

11. La scelta degli intermediari è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

12. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.

Articolo 5 - Destinazione del reddito.

1. La Fondazione destina il reddito secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche e integrazioni, assicurando il rispetto delle erogazioni previste da specifiche norme di legge, tra cui le disposizioni riportate dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 226.

2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili e di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai titolari dei suoi Organi e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità, compensi e rimborsi di cui al successivo articolo 13 e, nel caso di istituzione di commissioni consultive o di studio, di cui agli artt. 15, comma 1, lettera h) e 18, comma 2, lettera i).

3. I componenti gli Organi della Fondazione e gli enti e i soggetti designanti di cui all'articolo 14 non possono essere destinatari di interventi istituzionali a loro diretto vantaggio, salvi quelli destinati a soddisfare interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti e soggetti designanti.

4. Il Consiglio Generale può disporre la costituzione di un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare, per quanto possibile, un flusso durevole di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e per fronteggiare la volatilità dei mercati.

Articolo 6 - Organi.

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Generale, con funzione di Organo di indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione, con funzione di Organo di amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Collegio dei Revisori, con funzione di Organo di controllo.

2. I membri degli Organi operano nell'esclusivo interesse della Fondazione.

3. Gli Organi della Fondazione sono composti da soggetti di cittadinanza italiana, che abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità, compatibilità ed eleggibilità previsti dalla legge e dal presente Statuto. Nelle procedure di verifica di tali requisiti, nonché nelle procedure di sospensione e decadenza, all'interessato è assicurato il diritto di esprimere le proprie considerazioni.

4. La Fondazione garantisce la presenza nei propri Organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente.

5. Nella nomina dei membri degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione di principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che premetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dal presente Statuto.

6. Le modalità e le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale. In tale regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina degli Organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

7. Negli Organi collegiali della Fondazione deve essere garantita la presenza di una rappresentanza non inferiore al 60% di persone residenti da almeno 3 anni nella provincia di Parma, quale territorio di riferimento per l'operatività della Fondazione stessa.

8. Negli Organi della Fondazione entrambi i generi devono essere adeguatamente rappresentati.

9. I componenti degli Organi della Fondazione possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'Organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

10. L'attività della Fondazione è diretta dal Segretario Generale.

Articolo 7 - Requisiti di professionalità.

1. I componenti del Consiglio Generale devono possedere requisiti di alta professionalità e opportune conoscenze specialistiche, con riferimento ai settori rilevanti o relativamente ad attività funzionali all'operatività della Fondazione, acquisite nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie, anche attraverso l'esercizio di attività di direzione,

amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private ovvero di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione ad Albi, Ordini o Collegi oppure di funzioni di ministro di culto o di insegnamento universitario o di attività di ricerca scientifica.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale della Fondazione, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, devono inoltre aver maturato, nell'ambito dell'attività libero-professionale o dirigenziale oppure in campo imprenditoriale o accademico, rilevanti e comprovate esperienze gestionali.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti mediante procedure di tipo selettivo-comparativo.

4. I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti tra soggetti aventi i requisiti professionali per la revisione legale dei conti.

5. Il Segretario Generale è scelto tra soggetti di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienze almeno per un triennio nella libera professione o in posizioni di alta responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

Articolo 8 - Requisiti di onorabilità.

1. I titolari di uno degli Organi (collegiali o monocratici) della Fondazione, elencati nell'articolo 6, dello Statuto, debbono godere dei diritti civili e politici ed essere scelti tra persone dotate di piena capacità civile e di indiscussa probità, intesi quali requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

2. Non possono essere titolari degli Organi della Fondazione:

- a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) coloro nei confronti dei quali, salvo gli effetti della riabilitazione o di altro provvedimento equipollente, con sentenza irrevocabile sia stata pronunciata condanna o applicata, su richiesta di parte, una pena detentiva:
 - 1) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercato, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - 2) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; per uno dei delitti in materia di imposte dirette o di Iva; per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I, titolo II, libro II, del codice penale; per un delitto contro l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio;
 - 3) non inferiore ad un anno per qualunque altro delitto non colposo.

Articolo 9 - Incompatibilità e ineleggibilità.

1. Non possono essere titolari di uno degli Organi di cui all'articolo 6, comma 1, del presente Statuto:

- a) coloro che non hanno o perdono, in qualsiasi momento, i requisiti previsti dallo Statuto medesimo;
- b) il coniuge (non legalmente separato), i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso del Presidente della Fondazione, di uno dei componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e, inoltre, del Segretario Generale;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- d) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo, della Commissione Europea, della Magistratura ordinaria e speciale, degli Organi delle Autorità indipendenti; i Sindaci, i Presidenti e i membri di Consigli Regionali, Provinciali, Circostrizionali e Comunali - incluse le Unioni di Comuni - e delle rispettive Giunte -, il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi fra Enti locali; il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione delle Aziende speciali e delle Istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; il Presidente e i componenti degli Organi di Amministrazione delle Comunità montane; il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere locali, nonché i segretari e i direttori generali comunali e provinciali degli enti locali operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione, ivi compresi coloro che siano cessati da dette cariche da meno di un anno;
- e) coloro che ricoprono la carica di Segretario di partito o movimento politico a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale o ruolo a questo equiparabile, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di 12 mesi;
- f) i soggetti cui il presente Statuto assegni il compito di designare uno o più membri del Consiglio Generale e i titolari degli Organi di amministrazione e di controllo dell'ente cui tale soggetto appartiene, nonché i dipendenti di tale ente e coloro che con essi abbiano rapporti di collaborazione, anche a tempo determinato, diversi da quelli concernenti incarichi professionali specifici e con l'esclusione dei docenti universitari, ad eccezione del Rappresentante legale dell'Ateneo designante e, nel caso siano stati designati dal Magnifico Rettore ai sensi dell'art. 14, comma 5, lettera f), del presente Statuto, dei professori universitari che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo all'interno dell'Ateneo designante, ivi compresi coloro che siano cessati da dette cariche da meno di un anno;
- g) coloro che ricoprono cariche negli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni di origine bancaria o rivestano nelle stesse la carica di Segretario/Direttore Generale;
- h) coloro che abbiano ricoperto la carica di componente degli Organi della società bancaria conferitaria, prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico;
- i) i titolari degli Organi di rappresentanza e di amministrazione degli organismi destinatari di interventi se con tali organismi la Fondazione ha rapporti organici e stabili istituiti anche mediante convenzione e se i soggetti non sono stati nominati/designati in tali Organi dalla Fondazione medesima in sua rappresentanza;
- l) coloro che hanno avuto liti con la Fondazione, in cui sono risultati soccombenti o hanno in corso, al momento della designazione/nomina, vertenze con la Fondazione;
- m) coloro che, essendo stati titolari di uno degli Organi della Fondazione menzionati all'articolo 6, dello Statuto, ne sono stati dichiarati decaduti;

n) coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 11 del presente Statuto.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate né assumere o esercitare cariche negli Organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo. I membri del Consiglio Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, né assumere o esercitare cariche negli Organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo. Qualora i suddetti soggetti vengano nominati a ricoprire funzioni tra loro incompatibili, viene loro assegnato un termine di 15 giorni entro il quale devono optare per la carica che intendono conservare o assumere.

3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili gli uffici di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, fatta eccezione per il Presidente della Fondazione che fa parte sia del Consiglio Generale sia del Consiglio di Amministrazione. Il titolare di un Organo che assuma la carica in un altro dei predetti Organi cessa dal primo e deve essere sostituito con la stessa procedura seguita per la nomina originaria.

Articolo 10 - Conflitto di interessi.

1. I componenti gli Organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti ed affini fino al secondo grado interessi in potenziale conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Relativamente al Presidente della Fondazione, la comunicazione va fatta al Consiglio Generale.

2. L'Organo di appartenenza, effettuate le opportune valutazioni, adotta adeguati provvedimenti che possono ricomprendere la sospensione o, nei casi più gravi, la decadenza.

3. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati, nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

Articolo 11 - Sospensione e decadenza dalle cariche.

1. I titolari degli Organi indicati nell'articolo 6 dello Statuto sono sospesi dalla carica ricoperta nelle seguenti ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera c);
- b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera c), con sentenza non definitiva;
- c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) applicazione di una misura cautelare personale coercitiva.

2. I titolari degli Organi di cui all'articolo 6 dello Statuto sono dichiarati decaduti qualora, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti o vengano a trovarsi in una delle situazioni di

incompatibilità e ineleggibilità di cui all'articolo 9 o omettano dolosamente di comunicare la sussistenza di una delle situazioni che possono comportare la sospensione.

3. Determina del pari la decadenza dall'ufficio la mancata partecipazione alle adunanze dell'Organo di appartenenza per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

4. La decadenza è pronunciata, quanto al Presidente della Fondazione, dal Consiglio Generale e, quanto agli altri titolari, dall'Organo di appartenenza.

Articolo 12 - Comunicazione relativa alle cause di decadenza, sospensione, incompatibilità.

1. I titolari degli Organi indicati nell'articolo 6 dello Statuto devono dare immediata comunicazione delle cause di decadenza, sospensione e incompatibilità che li riguardano all'Organo di appartenenza; quanto al Presidente della Fondazione, provvede ed è destinatario della comunicazione il Consiglio Generale.

2. L'Organo di appartenenza adotta i conseguenti provvedimenti entro 30 giorni.

Articolo 13 - Indennità, compensi e rimborsi.

1. I compensi per i componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa. L'entità dei compensi viene determinata in funzione delle responsabilità e degli impegni associati ai relativi incarichi.

2. Ai componenti del Consiglio Generale spetta una forma di trattamento economico non corrispettiva bensì indennitaria, collegata alla partecipazione ai lavori dell'Organo e che privilegi la partecipazione effettiva, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dell'indennità e del rimborso spese sono deliberate dal Consiglio Generale medesimo, sentito il Collegio dei Revisori.

3. Al Presidente, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai restanti componenti del Consiglio di Amministrazione nonché al Presidente del Collegio dei Revisori e ai restanti componenti del Collegio stesso spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli Organi di indirizzo e di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e del rimborso spese sono determinate dal Consiglio Generale, sentito il Collegio dei Revisori.

4. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

Articolo 14 - Consiglio Generale.

1. Il Consiglio Generale è l'Organo di indirizzo della Fondazione ed è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, da nove membri, i quali devono possedere adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione, devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

2. I componenti del Consiglio Generale durano in carica cinque anni dall'accettazione della carica. Tale accettazione deve essere formalizzata dall'interessato entro 10 giorni dalla comunicazione di nomina. Il numero dei mandati esercitabili dai membri del Consiglio Generale è specificato all'art. 6, comma 9, del presente Statuto.

3. Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti il Consiglio Generale nominati su designazione, il Presidente della Fondazione provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete il potere di designazione, invitando a far pervenire alla Fondazione la terna dei nominativi proposti non oltre i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione unitamente alla documentazione eventualmente richiesta ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari per la nomina.

4. Alla scadenza del proprio mandato, il componente del Consiglio Generale rimane in carica sino all'accettazione della carica da parte del successore, da effettuarsi nei termini temporali indicati al precedente comma 2.

5. I nove membri sono scelti dal Consiglio Generale come segue e tenendo conto della previsione di cui all'art. 6, comma 7, del presente Statuto:

a) due all'interno di altrettante terne di nominativi proposti dal Sindaco del Comune di Parma;

b) uno all'interno di una terna di nominativi proposti dal Presidente della Provincia di Parma o di altro ente che, per riforma dell'amministrazione locale, sostituirà o modificherà la Provincia di Parma;

c) uno all'interno di una terna di nominativi proposti dal Presidente della Provincia di Parma su designazione dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Parma, escluso il Sindaco del Comune di Parma, convocati in apposita assemblea;

d) due all'interno di altrettante terne di nominativi proposti dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato della Provincia di Parma;

e) uno all'interno di una terna di nominativi proposti congiuntamente dai Vescovi delle Diocesi di Parma e Fidenza;

f) uno all'interno di una terna di nominativi proposti dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Parma;

g) uno dal Consiglio Generale tra le persone che si sono distinte nel campo del volontariato, scegliendolo tra le segnalazioni pervenute alla Fondazione da parte delle associazioni di volontariato operanti nella Provincia di Parma. A tal fine, nel termine di cui al comma 3, il Segretario Generale rende pubblico l'invito a segnalare, curando due inserzioni sui quotidiani locali fatte a distanza di almeno 5 giorni l'una dall'altra. Il termine utile per far pervenire la segnalazione è di 30 giorni dall'ultima delle due inserzioni.

6. Nella nomina dei componenti l'Organo di indirizzo, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'Organo adeguato alle finalità perseguite, in conformità a quanto definito nell'apposito regolamento per le nomine di cui al successivo comma 7.

7. Il Consiglio Generale definisce con apposito regolamento le procedure e i requisiti di professionalità per la nomina dei componenti il Consiglio Generale e gli altri Organi, comprese le procedure relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità definendo le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

8. Il Consiglio Generale chiede agli enti e alle personalità designanti che le candidature vengano proposte mediante rose di tre nominativi e anche che le designazioni di cui al precedente comma

5, lettere a), b), c), d), e), f) riguardino soggetti in possesso di requisiti di specifica professionalità, competenza e rappresentatività di uno o più dei settori rilevanti di cui all'art. 2 del presente Statuto. Nella formazione delle terne di candidati, i soggetti designanti adottano un criterio che assicuri la presenza di entrambi i generi. In sede di nomina, il Consiglio Generale opera affinché nella sua composizione si pervenga ad un'adeguata presenza di genere. Per le nomine effettuate mediante scelta nell'ambito di una terna di designazioni, il Consiglio Generale procede alla scelta con singole votazioni per ogni rosa proposta e, a tal fine, ciascun membro del Consiglio Generale può esprimere un solo voto indicando il nominativo prescelto all'interno della rosa, risultando eletto il nominativo che ottenga il maggior numero di voti. In caso di parità tra due o più nominativi si procede ad una nuova votazione limitata a tali soggetti; nel caso in cui, anche a seguito di tale votazione, si determini un risultato di parità, la nomina è effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità anagrafica. Laddove la stessa persona sia designata nell'ambito di più terne, l'ente o la personalità la cui designazione sia pervenuta successivamente, provvede alla nuova designazione nel termine di 10 giorni dalla richiesta. Dell'avvenuta nomina il Presidente fornisce tempestiva comunicazione al soggetto designante e al soggetto interessato che, entro 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, deve far pervenire la propria accettazione alla Fondazione. In caso di mancata accettazione della carica da parte del nominato, il Presidente ne dà notizia al soggetto designante affinché provveda a fornire una nuova terna di designazioni nel termine di 10 giorni dalla richiesta.

9. Qualora il soggetto cui compete la designazione non provveda agli adempimenti di propria spettanza con le modalità e i termini di cui al presente Statuto, ovvero, a giudizio del Consiglio Generale, le candidature formulate riguardino nominativi che non possiedono i requisiti prescritti, il Consiglio Generale richiede nuovamente al soggetto designante di formulare nuove candidature di sua competenza; qualora anche tale reiterata richiesta di formazione delle candidature non trovi un adeguato riscontro entro il termine di cui al precedente comma 8, nei successivi 15 giorni dalla scadenza del citato termine il Consiglio Generale invita il Prefetto della Provincia di Parma a fornire, in via sostitutiva, entro 10 giorni le candidature, sempre mediante rose di tre nominativi. Qualora anche il Prefetto non adempia a tale richiesta, il Consiglio Generale provvede in proprio, senza vincoli ed in piena autonomia, alla nomina.

10. Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più membri del Consiglio Generale, si procede alla sostituzione secondo le medesime modalità adottate per la designazione e la nomina del membro o dei membri cessati.

11. Nel caso di cessazione da parte di soggetti nominati sulla base di terne di candidati, il termine per la comunicazione di cui al precedente comma 3 è di 10 giorni dalla cessazione dell'ufficio. Il Consiglio Generale in carica, ricevuta la designazione dei nuovi membri, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza dei requisiti richiesti dallo Statuto o dal Consiglio stesso ai sensi del precedente comma 6 e l'assenza di cause di incompatibilità/ineleggibilità e di conflitti di interesse, procedendo alla loro nomina entro 15 giorni dal ricevimento della designazione. Il Presidente della Fondazione dà comunicazione dell'avvenuta nomina al soggetto designante e al soggetto nominato. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Consiglio Generale provvede il Collegio dei Revisori.

12. Se nel corso del mandato viene a mancare il membro del Consiglio scelto ai sensi della lettera g) del comma 5, si procede alla sostituzione secondo le modalità previste nella medesima lettera g). Il termine per le inserzioni è di 15 giorni dalla cessazione del mandato.

13. I componenti nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualunque motivo restano in carica per cinque anni dalla data di accettazione della carica.

14. La nomina non comporta rappresentanza nel Consiglio Generale degli enti dai quali proviene la designazione; l'ente designante non ha alcun potere di indirizzo e di revoca del soggetto designato.

15. In caso di cessazione del Presidente dalla carica, il Vice Presidente (o chi lo sostituisce, ai sensi del successivo art. 16, comma 1) provvede, entro 15 giorni, alla convocazione del Consiglio Generale per la nomina del nuovo Presidente. Qualora il Presidente venga scelto tra i membri del Consiglio Generale, la sostituzione del Consigliere mancante è effettuata con le stesse modalità già utilizzate per la sua precedente nomina a Consigliere.

16. Il Presidente della Fondazione convoca una seduta del Consiglio Generale per la nomina, all'interno del Consiglio stesso, del membro cui attribuire la Vice Presidenza del Consiglio Generale.

17. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Articolo 15 - Competenze del Consiglio Generale.

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le attribuzioni ad esso riservate dalla legge e, in particolare, le deliberazioni concernenti:

- a) la modificazione dello Statuto;
- b) l'approvazione e la modificazione del regolamento di cui all'art. 3 e di ogni altro regolamento interno previsto dallo Statuto;
- c) la nomina dei membri del Consiglio Generale di cui al precedente art. 14, comma 9, con le modalità previste nel regolamento per le nomine;
- d) la nomina del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente del Consiglio Generale e la loro revoca;
- e) la nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione, tenendo anche conto delle prescrizioni dell'art. 6, comma 7, nonché la revoca degli stessi;
- f) la nomina (tenendo conto delle prescrizioni dell'art. 6, comma 7) e, ove ricorra una giusta causa, la revoca del Presidente e dei restanti componenti del Collegio dei Revisori;
- g) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori nonché dei singoli componenti del Consiglio Generale;
- h) l'istituzione di Commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione, fermo restando che, qualora a far parte di dette Commissioni siano chiamati componenti degli Organi della Fondazione, l'incarico deve essere ex ante concordato e conferito con delibera, con indicazione dell'eventuale compenso, sentito il Collegio dei Revisori;

- i) la verifica relativamente al Presidente della Fondazione e agli altri membri del Consiglio Generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e ineleggibilità, delle cause di decadenza e di sospensione, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti entro 30 giorni;
- j) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
- k) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento alle necessità del territorio, individuando i settori rilevanti di cui al precedente articolo 2. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- l) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e di intervento per l'esercizio successivo;
- m) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle imprese strumentali, la verifica dei risultati;
- n) l'istituzione di imprese strumentali, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- o) le operazioni di trasformazione e di fusione della Fondazione;
- p) l'autorizzazione alla stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale e, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, dei componenti del Consiglio Generale, precisando che tali polizze non possono prevedere copertura dei rischi in caso di dolo o colpa grave;
- q) la nomina di un eventuale Presidente emerito (titolo onorifico), individuato tra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente della Fondazione e che si sono distinti per straordinari meriti, la verifica, entro 30 giorni dalla nomina, in capo allo stesso del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8, nonché la sua revoca.

Articolo 16 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale.

1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Generale o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio Generale più anziano per nomina oppure, in subordine, per età anagrafica.
2. Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi presso la sede della Fondazione o altrove ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei membri o il Collegio dei Revisori.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata A. R. o telefax o con modalità telematiche che ne attestino la ricezione almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio Generale e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica, telematica o con qualunque altro mezzo idoneo almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.
4. Alle riunioni del Consiglio Generale sono di regola invitati, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione. Ad esse partecipa il Segretario Generale, o, in caso di sua

assenza o impedimento, chi sia all'uopo delegato dal Presidente della Fondazione, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. Quando il Consiglio Generale, ricorrendo gravi motivi, decide eccezionalmente di riunirsi in seduta segreta, funge da segretario il Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

5. Le adunanze del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Generale o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio Generale più anziano per nomina oppure, in subordine, per età anagrafica.

6. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto al voto.

7. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validi, esclusi gli astenuti, salvo quelle relative alla trasformazione e fusione della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all'approvazione dei regolamenti della Fondazione, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e di singoli componenti del Consiglio Generale nonché alla revoca degli stessi, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri in carica aventi diritto di voto. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

9. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

10. Le riunioni del Consiglio Generale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio Generale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

11. Per le nomine spettanti al Consiglio Generale si procede mediante singole votazioni per ciascuna nomina da effettuare, ove ciascun membro del Consiglio Generale può esprimere un solo voto, risultando pertanto eletto il nominativo che ottenga il maggior numero di voti. In caso di parità tra due o più nominativi si procede ad una nuova votazione limitata ai soggetti che abbiano ottenuto in parità il maggior numero di voti; nel caso in cui anche a seguito di tale votazione si determini un risultato di ulteriore parità, la nomina viene effettuata sulla base del criterio di maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, che ne è membro di diritto e che lo presiede, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e da altri quattro membri.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere adeguate conoscenze specifiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

3. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri quattro membri sono scelti mediante procedure di tipo comparativo-selettivo ai fini dell'individuazione dei soggetti in possesso dei necessari requisiti di professionalità. Qualora uno o più Consiglieri del Consiglio Generale siano nominati Vice Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione, cessano dalla carica di Consigliere del Consiglio Generale. I membri del Consiglio Generale mancanti sono sostituiti secondo le norme di cui all'art. 14.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi (compreso quello di nomina) dall'accettazione della carica. Tale accettazione deve essere formalizzata dall'interessato entro 10 giorni dalla comunicazione di nomina. Il mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. Il numero dei mandati esercitabili dai membri del Consiglio di Amministrazione è specificato all'art. 6, comma 9, del presente Statuto.

5. Alla scadenza del proprio mandato, il membro del Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'accettazione del nuovo Consigliere nominato, da effettuarsi nei termini temporali indicati nel precedente comma 4.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. Il mandato di coloro che sono nominati in sostituzione ha la durata di quattro esercizi dall'accettazione della carica e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

Articolo 18 - Competenze del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale nonché ogni altra attività inerente i compiti della Fondazione;
- b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
- d) la definizione del regolamento degli uffici e delle norme relative all'organico e al trattamento del personale;
- e) l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;
- f) la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la verifica della sussistenza dei suoi requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza, nonché l'adozione entro 30 giorni dei provvedimenti conseguenti;
- g) la verifica, relativamente ai componenti del Consiglio di Amministrazione, escluso il Presidente della Fondazione, della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di decadenza e di sospensione, con assunzione dei conseguenti provvedimenti entro 30 giorni;
- h) l'esercizio dei diritti di voto derivanti dal possesso di partecipazioni societarie e le nomine e le designazioni di competenza della Fondazione;

i) l'istituzione di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione, fermo restando che, qualora a far parte di dette Commissioni siano chiamati componenti degli Organi della Fondazione, l'incarico deve essere ex ante concordato e conferito con delibera, con indicazione dell'eventuale compenso, sentito il Collegio dei Revisori.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare particolari poteri ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale ovvero a dipendenti, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa in ordine all'esercizio dei poteri delegati.

Articolo 19 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età anagrafica.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese presso la sede della Fondazione o altrove, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri del Consiglio o il Collegio dei Revisori.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata A. R., telefax o con modalità telematiche che ne attestino la ricezione almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio dei singoli componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica, telematica o con qualunque altro mezzo idoneo almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età anagrafica.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

6. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi sia all'uopo delegato da chi presiede la riunione, per redigere il verbale e sottoscriverlo insieme al Presidente.

7. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti validi esclusi gli astenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

9. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel

luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 20 - Presidente.

1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante di fronte ai terzi ed in giudizio e ha le funzioni di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione;
- b) assumere, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo tali decisioni a ratifica dell'Organo alla prima riunione utile;
- c) svolgere attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e vigilare sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, con eccezione di quelle a lui attribuite nell'ambito del Consiglio Generale, sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età anagrafica; di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o del suo impedimento.

3. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti gli Organi della Fondazione, al Segretario Generale ovvero a dipendenti o a terzi.

4. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può altresì delegare in via continuativa e anche per categorie di atti la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti il Consiglio stesso, al Segretario Generale o a dipendenti.

5. Il mandato del Presidente ha durata di quattro esercizi, incluso quello di nomina, e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. Alla scadenza del mandato il Presidente resta in carica fino all'insediamento del successore.

6. Qualora in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione venga a mancare il Presidente, il Consiglio Generale nomina il nuovo Presidente.

Articolo 20-bis - Presidente emerito.

1. Il Consiglio Generale può nominare un Presidente emerito, individuato tra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente della Fondazione e che si sono distinti per straordinari meriti.

2. Il Presidente emerito non è componente del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione. Su invito del Presidente, può partecipare alle riunioni di tali organi ed esprimere pareri, ove richiesti. Il titolo è onorifico e non remunerato.

3. Il Presidente emerito dura in carica quattro anni dalla nomina.

4. Al Presidente emerito si applicano le norme in tema di onorabilità e di sospensione di cui agli articoli, rispettivamente, 8 e 11, comma 1. Al Consiglio Generale è affidata la verifica di tali disposizioni.

Articolo 21 - Collegio dei Revisori.

1. Il Collegio dei Revisori è l'Organo di controllo della Fondazione.
2. Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e le responsabilità stabilite dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile, inclusa la revisione legale dei conti.
3. Esso è composto dal Presidente del Collegio, da due membri effettivi e da due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Legali.
4. Il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori sono nominati dal Consiglio Generale.
5. I componenti del Collegio restano in carica tre esercizi dalla nomina e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. Il numero dei mandati esercitabili dai membri del Collegio dei Revisori è specificato all'art. 6, comma 9, del presente Statuto.
6. Alla scadenza del mandato il Collegio resta in carica fino all'insediamento del nuovo Collegio.
7. Il Collegio dei Revisori verifica, relativamente ai suoi componenti effettivi o supplenti, la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità/ineleggibilità, delle cause di decadenza e di sospensione, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti entro 30 giorni.
8. Se un membro effettivo del Collegio viene sospeso subentra fino alla cessazione della causa di sospensione il supplente più anziano d'età.
9. Se uno o più Revisori vengono a mancare, subentrano i membri supplenti a partire dal più anziano d'età. I Revisori subentrati restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio Generale, il quale deve provvedere alle nomine necessarie per l'integrazione dell'Organo.
10. In caso di impedimento del Presidente del Collegio, la Presidenza è assunta dal membro più anziano di età.
11. Il mandato del membro o dei membri nominati in sostituzione scade con quello del Collegio.
12. I membri del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
13. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
14. Gli accertamenti, i rilievi e le proposte del Collegio dei Revisori devono risultare da apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.

Articolo 22 - Segretario Generale.

1. Il Segretario Generale provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione, della quale dirige gli uffici e il personale di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.
2. Il Segretario Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di alta responsabilità presso enti o aziende di dimensioni adeguate.

3. Al Segretario Generale si applicano le previsioni del presente Statuto in materia di professionalità, onorabilità e incompatibilità, fatta eccezione per quelle inerenti rapporti di dipendenza con la Fondazione, nonché quelle, ove applicabili, in tema di conflitti di interesse, di sospensione e di decadenza.

4. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive; partecipa inoltre alle riunioni delle Commissioni consultive e di studio, con possibilità di delega ad un dipendente della Fondazione; provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni di tali Organi e cura l'esecuzione delle deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi; compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega.

5. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale è sostituito da altra persona all'uopo delegata dal Presidente della Fondazione, alla quale si applicano le medesime disposizioni previste per il Segretario Generale. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale fa prova della sua assenza o del suo impedimento.

6. La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa promuovendo la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

Articolo 23 - Libri e scritture contabili.

1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.

2. La Fondazione tiene inoltre, con le modalità specificate dalla legislazione tempo per tempo vigente, il libro giornale, il libro inventari e gli altri libri contabili che si rendono necessari per la propria attività e in relazione alla sua natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile e delle altre norme vigenti in materia.

3. Nel caso di cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, viene tenuta una specifica contabilità separata e viene predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale della Fondazione.

Articolo 24 - Bilancio e documento programmatico previsionale.

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale; il documento programmatico previsionale deve essere trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dalla sua approvazione. Nel documento programmatico previsionale sono indicati, a fini informativi, gli impieghi del patrimonio di cui al precedente articolo 4 dello Statuto.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Generale approva, vista la relazione del Collegio dei Revisori, il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione e depositati almeno 15 giorni prima dell'approvazione presso la sede della Fondazione. Entro i 15 giorni successivi all'approvazione trasmette poi la documentazione di bilancio

all'Autorità di Vigilanza. Il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, ai fini della predisposizione della relazione di competenza, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Generale.

4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa; la relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

5. Il bilancio e la relazione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione e una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, mediante separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

6. Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme individuate dal Consiglio Generale, osservando quanto stabilito in proposito nel regolamento di cui al successivo comma 7.

7. Il bilancio è redatto e pubblicato a norma del Regolamento dell'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Articolo 25 - Trasformazione e fusione.

1. La Fondazione, con deliberazione del Consiglio Generale approvata dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, può trasformarsi o fondersi in o con enti che perseguano gli stessi fini.